

---

## **REGOLAMENTO TENUTA ALBO FORNITORI DEL CONSORZIO PUNTO EUROPA**

### **PREMESSA**

Vista la necessità di affrontare le maggiori incombenze relative alle competenze per la realizzazione della propria attività di assistenza tecnica a valere sui progetti finanziati con fondi UE o nazionali, viene approvata la costituzione di un apposito Albo fornitori, del quale il Consorzio Punto Europa Teramo potrà servirsi per il reclutamento delle competenze necessarie.

### **Art.1 - Finalità**

L'Albo viene costituito per facilitare l'approvvigionamento di servizi e forniture dai soggetti che entreranno a farne parte.

I principi che regolano l'utilizzazione dell'Albo, sono regolati dalla trasparenza, correttezza e dal principio della rotazione di scelta.

La disciplina di riferimento così come prevede il D.Lgs 163/06 va riferita solo ed esclusivamente per la realizzazione del rapporto alle forniture ed ai servizi in economia, come previsto dall'art.125; inoltre tutta la procedura di riferimento, per l'acquisizione del servizio ovvero della fornitura sarà quella negoziata senza bando, come disciplinato dall'art.57.

Resta ferma la facoltà discrezionale dell'ente, nel rispetto del principio della trasparenza e della correttezza, di richiedere figure estranee all'albo, quando risulti comprovata la necessità di specifiche competenze non presenti nell'apposito Albo.

### **Art. 2 - Struttura**

L'Albo di riferimento del presente regolamento viene a costituirsi sulla base delle categorie così come espresse nell'apposito elenco (Allegato 4 elenco Categorie); nell'allegato sono presenti le differenti categorie di appartenenza dei fornitori; la struttura dell'elenco è articolata per categorie di servizi e categorie di forniture.

### **Art. 3 - Tenuta e Gestione**

Per la tenuta e la gestione viene nominato, secondo il presente regolamento, un responsabile unico del procedimento di seguito denominato RUP, nelle persona del Presidente del Consorzio Punto Europa; il RUP coadiuvato dallo staff interno del Consorzio Punto Europa procederà nell'ambito della procedura a:

1. accertare e verificare l'ammissibilità della domanda per l'iscrizione nell'Albo;
2. procedere alla successiva registrazione dei candidati ammessi all'iscrizione;
3. verificare la permanenza delle condizioni di ammissibilità all'iscrizione;
4. procedere alla cancellazione dell'iscritto per i casi di cui all'articolo 13.2;

- 
5. procedere all'iscrizione di soggetti non ancora iscritti nell'Albo;
  6. procedere al ritiro integrale dell'Albo.

I principi di tenuta e gestione saranno regolati dai criteri della trasparenza e correttezza, garantendo i fornitori di una adeguata concorrenza, secondo il corretto esercizio del principio di rotazione.

#### **Art. 4 – Soggetti ammessi**

Possono essere ammessi all'iscrizione i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, tra artigiani, tra società commerciali, tra società cooperative;
- c) le associazioni a qualsiasi titolo;
- d) i liberi professionisti non iscritti ad albi professionali;
- e) gli iscritti agli ordini professionali per le categorie di loro specifica competenza.

#### **Art. 5– Requisiti di iscrizione**

I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'Albo, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale Sono ammessi all'Albo gli operatori:

- I. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- II. Nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- III. Iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; in caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere

---

posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate; per i professionisti abilitati, gli iscritti nell'ordine professionale di competenza;

- IV. Il cui oggetto sociale o codice attività IVA riporti la categoria o le categorie per le quali si chiede l'iscrizione al presente Albo;
- V. Con comprovati requisiti di capacità economico-finanziaria.

#### **Art 6. - Divieti**

I soggetti interessati, potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- non è ammessa la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- non è ammessa la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;

#### **Art. 7 - Presentazione della domanda**

la domanda d'iscrizione deve essere redatta secondo gli allegati scaricabili dall'apposito sito:

- a) All. 1 Domanda di iscrizione albo fornitori di beni e servizi;
- b) All. 2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DPR 445/00;

Le domande dovranno pervenire con la dicitura "Domanda iscrizione Albo fornitori", per e-mail all'indirizzo [progettazione@copeteramo.it](mailto:progettazione@copeteramo.it).

#### **Art. 8 – Documenti e titoli per l'iscrizione**

La richiesta di iscrizione all'Albo (per i soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 4) dovrà essere proposta con apposita domanda, secondo quanto previsto dall'Art. 8, corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli, esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione richiesta si compone di:

- I. certificato di iscrizione in forma non sintetica alla C.C.I.A.A. di competenza in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (tranne che i soggetti non obbligati).
- II. Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti:
  - a) che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che

incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico; se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.

- III. Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione mediante una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

#### **Art. 9 - Validità dell'Iscrizione e rinnovo**

L'ammissibilità delle richieste d'iscrizione pervenute è subordinata alla completezza delle dichiarazioni rese nella domanda.

Nel caso di domanda incompleta, il Consorzio Punto Europa si riserva di fare richiesta di integrazione ai candidati interessati. Per l'ordine d'iscrizione sarà valutato:

- il numero progressivo di registrazione del protocollo;
- ogni 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda d'iscrizione, i fornitori iscritti dovranno presentare la comunicazione di aggiornamento dei dati secondo lo schema di dichiarazione All.3;
- la mancata presentazione della comunicazione di aggiornamento dei dati (in caso di variazioni intervenute) secondo l'All. 3/3-bis è condizione di cancellazione dall'Albo;
- i fornitori cancellati potranno comunque presentare la domanda per l'anno successivo alla cancellazione.

#### **Art.10 – Aggiornamenti dell'Albo**

L'Albo viene aggiornato 3 volte l'anno con le domande depositate negli intervalli di tempo antecedenti alla data di revisione con la seguente periodicità:

- il 20 febbraio;
- il 20 giugno;
- il 20 ottobre.

### **Art. 11 - Durata dell'iscrizione**

L'iscrizione ha durata di n. 3 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda, salvo la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

### **Art. 12 - Sospensione e Cancellazione**

13.1 il RUP, al verificarsi delle situazioni di seguito elencate, si riserva la facoltà di sospendere un fornitore dall'Albo per sei mesi, per i motivi di seguito riportati:

- a) qualsiasi inadempimento contrattuale;
- b) mancato riscontro delle offerte avanzate;
- c) altre gravi irregolarità;

13.2 la cancellazione potrà essere effettuata dal Rup per i motivi di seguito riportati:

- d) presentazione della comunicazione di aggiornamento dei dati (All. 3);
- e) accertata reiterata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle forniture di servizi;
- f) accertata grave violazione di legge nell'esecuzione della propria prestazione;
- g) tutti i casi previsti dall'art. 38 del dlgs 163/06;
- h) cessazione dell'attività.

### **Art. 13 – Pubblicità**

L'attivazione della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari del Consorzio Punto Europa dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito del Consorzio Punto Europa.

### **Art.14 – Trattamento dati personali**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il Consorzio Punto Europa gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

La domanda d'iscrizione implica il consenso al trattamento dei dati personali per quanto necessario alla gestione dell'iscrizione stessa.



### **Art. 15 – Norme transitorie e finali**

La presente Disciplina si applica a tutti i contratti non ancora stipulati. Sono pertanto fatti salvi tutti i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente Disciplina e quelli per i quali siano già posti in essere atti preparatori.